



STATUTO E REGOLAMENTO

SISTEMA
SALP 4.0

www.sindacatoacai.it

Statuto e Regolamento
approvato al Congresso Nazionale Fondativo
26 - 27 Marzo 2022

STATUTO E REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
S.A.L.P.

STATUTO:

1. Denominazione e sede

L'Associazione sindacale **S.A.L.P. (SINDACATO ACAI Lavoratori e Pensionati)** è stata costituita allo scopo sociale di tutelare i pensionati, gli invalidi, Invalidi Civili, i diversamente Abili ed i lavoratori nella loro totalità, i disoccupati coniugando i temi del welfare ed i valori associativi delle associazioni promotrici.

La sede legale è in Roma, Piazza Capranica 78, la sede operativa in Caserta alla Via Nazario Sauro 16 -18.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione sindacale

L'Associazione sindacale ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché alla accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare in qualità di Associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi e fini

sociali ed umanitari di carattere nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire fondazioni, enti, associazioni, società, anche di capitali, e cooperative sociali, o aderire a quelle già costituite, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale e sempre al fine sociale di tutelare le categorie più deboli in tutti i settori sia socio-economici, sia assistenziali, sia burocratici, sia fiscali, ecc.

3. Articolazione dell' Associazione sindacale sul territorio

L'Associazione sindacale, nell'ambito dei fini previsti dallo statuto, potrà strutturarsi in articolazioni operative distribuite sul territorio nazionale con sedi Regionali, provinciali, e comunali; l'Associazione sindacale potrà, inoltre, essere rappresentata anche sul territorio internazionale con proprie strutture territoriali.

Le suddetti sedi Regionali, Provinciali, e comunali ed internazionali, anche in gestione commissariale, sempre rispettando appieno lo Statuto della Associazione Sindacale, avranno una propria indipendenza gestionale ed economica ed, all'uopo, dovranno richiedere un proprio codice fiscale, ed un conto corrente dedicato; inoltre, dotarsi di una propria sede e di propri organi gestionali anche per gestire le quote che saranno loro attribuite in relazione al proselitismo del Sindacato da esse svolto.

4. Durata dell'Associazione sindacale

La durata dell'Associazione è illimitata.

5. Scopi dell'Associazione sindacale

L'obiettivo principale dell'Associazione sindacale è la tutela degli interessi morali, materiali ed intellettuali degli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, lavoratori in genere, dipendenti di aziende pubbliche e private, lavoratori agricoli, lavoratori domestici ed ai propri datori di lavoro fornendo consulenza specifica sulle assunzioni, licenziamenti e/o regolarizzazioni contributive degli stessi, badanti, lavoratori atipici, lavoratori in genere e cittadini stranieri anche tramite l'accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltre si propone di tutelare anche con la costituzione di una struttura interna specifica tutti i diritti gli inquilini sia nella fase di contrattualizzazione, canone concordato, agevolato eccetera che nelle fasi successive mettendo a loro disposizione professionisti del settore facente parte del SALP oppure convenzionati con lo stesso sindacato.

In particolare l'Associazione sindacale si propone di:

- A) studiare e promuovere provvedimenti atti a migliorare la condizione economica e sociale dei soggetti di cui al precedente Comma;
- B) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia individuali che collettivi degli iscritti, con particolare attenzione agli Invalidi Civili ed ai Diversamente Abili; agli inquilini, ai lavoratori e cittadini stranieri al fine del rilascio in loro favore del permesso di Soggiorno, Carta di soggiorno e/o certificazioni equipollenti,

- C) curare la tutela e la rappresentanza dei cittadini e lavoratori stranieri, degli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, disoccupati, lavoratori, lavoratori domestici, badanti, anziani e pensionati, inquilini dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle commissioni tributarie nonché altri organi ed organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi con Enti, Organismi ed associazioni con il supporto di tecnici, esperti professionali e professionisti convenzionati ovvero la istituzione e/o costituzione di associazioni, enti, società e cooperative per raggiungere tali scopi;
- D) promuovere iniziative di carattere ludico-ricreativo in favore degli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, disoccupati, lavoratori, dei cittadini e lavoratori stranieri, anziani e pensionati, con particolare riferimento all'insegnamento della musica e di attività manuali finalizzate alla loro elevazione culturale e spirituale;
- E) promuovere ed organizzare la partecipazione degli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, anziani, lavoratori, cittadini stranieri, disoccupati, pensionati, inquilini, lavoratori agricoli, lavoratori Domestici, Badanti, lavoratori atipici e lavoratori stranieri, alle proposte culturali, ricreative, e sportive organizzate sul territorio;
- F) promuovere iniziative normative presso le istituzioni regionali e nazionali volte a garantire la migliore mobilità degli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, anziani, lavoratori, Agricoli,

- lavoratori Domestici, Badanti, dei cittadini e lavoratori stranieri, pensionati all'interno dei contesti urbani e non, con superamento delle barriere architettoniche esistenti;
- G) promuovere relazioni sociali occasionali o continuative tra gli associati;
- H) promuovere osservatori di carattere nazionale e regionale volti a monitorare l'incidenza delle malattie rare degli associati, lavoratori nella loro totalità, sia Comunitari che extra comunitari con particolare attenzione agli Invalidi Civili ed ai Diversamente Abili;
- I) fornire assistenza legale e medica agli invalidi, degli Invalidi Civili, dei diversamente abili, anziani, lavoratori, disoccupati, pensionati, lavoratori agricoli, lavoratori domestici, badanti, inquilini, lavoratori atipici e lavoratori stranieri e alle loro famiglie per il pieno esercizio dei loro diritti;
- J) provvedere all'azione di divulgazione e di informazione nella materia riguardante gli invalidi, gli Invalidi Civili, diversamente abili, anziani, lavoratori, pensionati, disoccupati, inquilini, lavoratori agricoli, lavoratori domestici, badanti, lavoratori atipici e lavoratori stranieri anche attraverso l'organizzazione di convegni, studi e corsi di formazione specializzazione e perfezionamento nelle materie sociali di riferimento;
- K) partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi, degli Invalidi Civili, diversamente abili, anziani, lavoratori nella loro totalità, sia Comunitari che extra comunitari e pensionati;

L) l'Associazione sindacale, al fine di fornire un servizio di qualità, in linea con i principi etici e sociali della stessa, sempre più efficaci ed efficienti, può comandare proprie risorse di personale all'interno delle strutture e dei Servizi delle associazioni promotrici (Patronato, CAF, Formazione ecc..) così come queste ultime possono comandare proprie risorse di personale all'Associazione sindacale.

L'Associazione sindacale potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sportiva, culturale, ricreativa e di formazione ed aderente agli scopi del sodalizio.

6. Associati

Requisiti degli Associati

Possono essere ammessi all'Associazione sindacale cittadini italiani o stranieri a qualsiasi titolo, invalidi, Invalidi Civili, diversamente abili, lavoratori nella loro totalità, sia Comunitari che extra comunitari o pensionati, disoccupati, e tutti coloro che svolgono un'azione di volontariato a tutela degli interessi degli invalidi, degli Invalidi Civili, diversamente abili, anziani, lavoratori, pensionati, lavoratori agricoli, inquilini, lavoratori Domestici, Badanti, lavoratori atipici e lavoratori stranieri, che ne abbiano fatta domanda.

Potranno inoltre essere ammessi all'Associazione sindacale altre associazioni e circoli ed in genere enti pubblici e privati aventi attività e scopi assimilabili a quelli dell'Associazione.

Gli Associati saranno classificati secondo le seguenti categorie:

Associato fondatore: colui che ha partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Associato ordinario: colui che frequenta le iniziative dell'Associazione versando la relativa quota associativa di tesseramento;

Associato sostenitore: colui che partecipa attivamente alle iniziative dell'Associazione e la sostiene nella sua crescita mediante contributi in denaro o in natura sotto forma di elargizioni a fondo perduto, e dalle deleghe sindacali riscosse tramite gli Enti previdenziali e/o datori di lavoro;

Associato collaboratore: colui che partecipa attivamente alle iniziative dell'Associazione e che offre la sua collaborazione nell'organizzazione e nella coordinazione delle attività associative.

Associato onorario: è colui che, pur non partecipando direttamente alle attività dell'Associazione, la sostiene economicamente.

Ammissione degli Associati

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati; l'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli Associati sono tenuti ad osservare il presente statuto nonché i regolamenti relativi all'attività sociale ed ogni provvedimento emesso dagli organi direttivi.

Sono tenuti al puntuale e regolare pagamento delle quote associative e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associato che non adempie agli obblighi di cui sopra o che con il suo comportamento arrechi danno al buon nome od agli interessi dell'Associazione può essere sospeso o escluso su delibera del Consiglio Direttivo.

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità o per ritardato pagamento delle quote associative;

Durata della partecipazione

La durata della partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, con espressa esclusione della temporaneità del vincolo associativo.

7. Organi dell'Associazione sindacale

Organi dell'Associazione sindacale sono:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Presidente Onorario (se nominato dal Congresso Nazionale);
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

8. Assemblea dei soci fondatori

L'Assemblea dei soci fondatori è composta dai legali rappresentanti delle associazioni che hanno dato vita al Sindacato, salvo successive modifiche e/o rinunzie, come risultanti dal libro dei soci fondatori.

Si celebra in via ordinaria ogni 5 anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Ad essa spetta il compito di programmazione dell'attività sindacale nel quinquennio.

A ciascun componente dell'Assemblea dei soci fondatori spetta la designazione del proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di venir meno di soci fondatori i rispettivi componenti del Consiglio Direttivo verranno designati dal Consiglio Nazionale.

9. Congresso nazionale

L'Associazione sindacale ha nel Congresso Nazionale il suo organo sovrano.

Il congresso è formato dai delegati eletti dai Congressi Provinciali, che rappresentano gli Associati di tutte le categorie di cui al precedente art. 5, con diritto di voto solo dei soci ordinari, purché in regola con il versamento delle quote sociali, ed in possesso della tessera sindacale da almeno due anni. Si celebra in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria quando la richiesta viene sottoscritta dai 2/3 dei delegati dell'ultimo congresso nazionale ovvero per decisione del Consiglio direttivo.

10. Convocazione del Congresso

Il Congresso, sia ordinario che straordinario, viene convocato, sentito il Consiglio Direttivo, dal Presidente Nazionale, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del sindacato SALP.

L'invito deve precisare:

- a. l'ordine del giorno dei lavori;
- b. la data e il luogo della riunione;
- c. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora

Convocato il Congresso Nazionale del Sindacato, il Consiglio Direttivo stabilisce la data entro la quale debbono essere celebrati i pre-Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

La partecipazione dei delegati al Congresso Nazionale avviene nel modo seguente: 1 delegato per ogni 100 (cento) iscritti o frazione non inferiore a 50 nell'ambito di ciascuna sede provinciale.

E' ammessa la delega tra delegati della stessa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega.

Se una provincia è rappresentata da un solo delegato, è ammessa la delega a un delegato di altra provincia.

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

In apertura dei lavori il Congresso elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima.

Il Congresso delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le delibere prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11. Compiti del Congresso Nazionale

- a) eleggere gli 11 componenti del Consiglio Nazionale;
- b) eleggere, se ne concorrono le condizioni, il Presidente Onorario;

- c) eleggere i componenti il Collegio dei Sindaci;
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi programmatici quinquennali per l'azione sindacale;
- f) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le penali per i ritardati versamenti delle quote associative;
- g) modificare lo statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione sindacale;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione sindacale;
- j) esaminare ed approvare l'attività svolta nel quinquennio;
- k) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- l) fissare gli indirizzi generali, le finalità ed i programmi operativi del Sindacato.

12. Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dagli undici consiglieri eletti dal Congresso Nazionale e dai membri del Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori.

Si riunisce sempre in composizione allargata ai membri del Consiglio Direttivo, che hanno diritto di voto. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o se ne viene fatta richiesta a quest'ultimo dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute del Consiglio possono essere svolte anche mediante mezzi di telecomunicazione, con conseguente diritto di voto, sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Compiti del Consiglio Nazionale

- 1) Nominare tra i propri eletti i membri del Consiglio Direttivo, non nominati dai soci fondatori scelti;
- 2) Nominare, tra gli eletti dal Congresso nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri;
- 3) Nominare, tra gli eletti dal Congresso nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- 4) Definire le linee politiche che il sindacato porterà avanti per l'anno solare;
- 5) Approvare il bilancio preventivo, proposto dal consiglio direttivo;
- 6) Approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, vista la relazione del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- 7) Fissare le quote associative annuali, su proposta del Consiglio direttivo;
- 8) Sciogliere il Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, demandando al Presidente per la nomina di un Commissario, nei casi e modi previsti dall'art. 17 dello Statuto;
- 9) Convocare il Congresso nazionale.

14. Presidente

Compiti del Presidente

- Dirige l'Associazione sindacale e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
- Ha la firma e la rappresentanza legale del S.A.L.P. a livello Nazionale ed internazionale, in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede Legale del S.A.L.P.
- Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- Firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
- Provvede all'apertura di conti correnti presso Istituti Bancari e/o Postali, intestati al S.A.L.P. Nazionale, nonché l'apertura di linee di credito, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- Compie le operazioni bancarie necessarie al conseguimento dei fini statutari;
- Firma gli atti di natura amministrativa e contabile;
- Predisporre, nei termini di legge, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo.
- Convoca il direttivo nazionale quando lo ritenga opportuno o ne viene fatta richiesta da almeno i 2/3 dei membri;
- Assume delibere nei casi urgenti da sottoporre alla ratifica del direttivo alla prima riunione;
- Convoca il Consiglio Nazionale;

- Nomina del Direttore Generale;
- Nomina dei Commissari, i quali debbono procedere allo sviluppo territoriale del sindacato e restano in carica, salvo revoca anticipata, sino alla celebrazione dei congressi comunali, provinciali e regionali;
- Nomina i delegati al tesseramento per Comuni e Province di nuova costituzione;
- Sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, nell'ipotesi di parità di voto, l'indicazione del Presidente ha valore decisionale.

15. Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo anche tra non soci con funzioni rappresentative.

16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Ogni socio fondatore designa un componente mentre la restante parte è nominata dal Consiglio Nazionale. Alle

riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

In caso di Tre assenze consecutive senza giustificato motivo o di 4 assenze nell'anno solare il Consigliere decade automaticamente senza obbligo di notifica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, revoca, decadenza od altro impedimento di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo, se trattasi di membro designato dal socio fondatore, deve richiedere allo stesso ente di procedere alla integrazione del consiglio stesso, ovvero, era stato nominato dal Consiglio Nazionale, deve essere richiesto allo stesso organo di disporre la nomina di nuovo componente.

17. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Presidente, i Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere del Sindacato;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive del Congresso assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) Deliberare annualmente l'importo della Tessera di iscrizione sindacale;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti, da scegliere tra gli Associati;
- j) esaminare i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Presidente nei termini legge e procedere, alla loro approvazione.
- k) deliberare, secondo le indicazioni del Presidente, le assunzioni e la struttura organizzativa del personale della direzione centrale.
- l) procedere alle modifiche del Regolamento.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Associati e non Associati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

18. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, oppure se presenti la metà dei componenti con la presenza tra essi del Presidente; e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Possono essere svolte anche mediante mezzi di telecomunicazione ed in tal modo espresso il diritto di voto.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19. Vice Presidente

Il Vice Presidente è responsabile unitamente al Presidente del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione ed è garante della coerenza tra obiettivi perseguiti e attività svolte.

Il Vice Presidente promuove le relazioni con le istituzioni e gli organismi pubblici o privati con i quali l'Associazione stabilisce rapporti di collaborazione o dai quali riceve incarichi di lavoro, sostituisce il Presidente, nell'ipotesi di dimissione o di impedimento grave, fino a nuova nomina.

In particolare, per assicurare la realizzazione dello scopo sociale, la crescita e lo sviluppo dell'Associazione nonché la conoscenza delle iniziative attuate e

delle proposte di attività, è responsabile della direzione e del coordinamento delle attività a lui specificatamente attribuite dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

20. Direttore generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente. Fino alla sua nomina, le funzioni del Direttore generale saranno svolte dal Presidente. Se nominato, il Direttore generale entrerà di diritto a far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Direttore generale dura in carica fino a conclusione del mandato ed in ogni caso, ove non revocato in anticipo dal Presidente, avrà termine con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale è il responsabile operativo della struttura centrale e periferica, ne coordina le esigenze di funzionalità organizzativa, tecnica e amministrativa. Esercita la podestà disciplinare dei dipendenti, cura la formazione e il perfezionamento dello stesso, rappresenta i lavoratori nei confronti degli organi centrali, con gli istituti di previdenza e con la P.A. Propone miglioramenti organizzativi, tecnici e amministrativi per il conseguimento delle finalità istituzionali. Informa il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione dell'Ente e sui risultati conseguiti.

21. Collegio dei Sindaci

Il collegio è costituito da tre revisori effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale. Per la validità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di due revisori effettivi. I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, o su richiesta di uno degli organi sociali.

Il Collegio riferisce annualmente al Consiglio Direttivo attraverso una relazione scritta e firmata sul controllo esercitato sulla gestione e sul bilancio di esercizio.

Il Congresso, tuttavia, può dotarsi di un organo di controllo monocratico e, conseguentemente eleggerà il Sindaco.

22. Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di dirimere le controversie all'interno del sindacato. Viene eletto dal Congresso Nazionale del sindacato ed è composto da tre Probiviri effettivi e da due supplenti che non rivestono alcuna carica all'interno del sindacato.

Per la validità delle sue decisioni si richiede la presenza di tre membri. I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Detto organo di garanzia ha giurisdizione esclusiva su tutti gli iscritti e decide su ogni controversia che possa insorgere tra gli stessi anche in rapporto agli organi statutari.

In particolare il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, sui ricorsi contro il rifiuto o l'accettazione delle domande di iscrizione, sui provvedimenti di scioglimento e commissariamento degli organismi periferici del sindacato assunti dal Consiglio Direttivo e su quelli assunti d'urgenza dal Presidente Nazionale, sui ricorsi presentati dai singoli o da organi periferici contro provvedimenti ritenuti fondati su violazioni dello Statuto.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro rituale, senza particolari formalità ma nel rispetto del principio del contraddittorio, concedendo pari termini ed opportunità ad entrambe le parti con le formalità stabilite dal codice di procedura civile.

Il suo giudizio è inappellabile.

23. Organizzazione e relativi organi territoriali

Il S.A.L.P. si articola nelle seguenti strutture organizzative periferiche a carattere territoriale: Sede Comunale; Sede Provinciale; Sede Regionale.

24. Sede Comunale

I soci del S.A.L.P., con un minimo di 50 (cinquanta) tesserati, possono chiedere al Consiglio Provinciale l'autorizzazione per l'apertura di una sede Comunale. Qualora il Consiglio Provinciale non fosse costituito, oppure dovesse rifiutare l'autorizzazione all'apertura, senza motivate giustificazioni, i soci possono proporre la richiesta alla Presidenza Nazionale che provvederà, se del caso, all'autorizzazione.

Organi del Centro comunale sono: Il Congresso Comunale; Il Consiglio Comunale; Il Presidente Comunale.

25. Congresso Comunale

Il Congresso comunale è formato dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Presidenza provinciale lo ritenga necessario. Il Congresso comunale ha i seguenti compiti: eleggere il Consiglio Comunale; definire proposte e linee programmatiche per il quinquennio.

26. Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è composto di 3 Consiglieri. Si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione in forma cartacea con lettera raccomandata e/o informatica

da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede comunale dell'Associazione. Il Consiglio comunale ha i seguenti compiti: eleggere il Presidente Comunale; approvare il bilancio preventivo predisposto dalla presidenza; approvare il bilancio consuntivo predisposto dalla presidenza; convocare il Congresso Comunale di concerto con il Presidente provinciale; nominare il Vice-Presidente comunale che in caso di impedimento del Presidente comunale ne fa le veci; designare, su proposta del Presidente comunale, rappresentanti del S.A.L.P. in Organismi o Commissioni; approvare o modificare i piani annuali predisposti dagli uffici del S.A.L.P.; stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti.

27. Il Presidente Comunale

Il Presidente Comunale del S.A.L.P. dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Ha la firma e la rappresentanza legale del S.A.L.P. a livello comunale, anche in tutti i gradi di giudizio, può aprire conti bancari intestati al S.A.L.P. Comunale e può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale del SALP.

In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente comunale. Il Presidente comunale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a: convocare il

Congresso comunale, ed il Consiglio Comunale, presiedendone i lavori; attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso provinciale; proporre il nome del Direttore; rilasciare le tessere ai soci a livello comunale, previo assenso del Presidente Provinciale; assumere per conto del S.A.L.P. gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti; predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale; predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta e predisporre per la sua approvazione; attuare i programmi di espansione deliberati dagli Organi statuari comunali; ha la responsabilità del funzionamento degli uffici comunali del Sindacato; propone attività per il potenziamento del Sindacato; svolge la funzione di segretariato nelle riunioni degli Organi comunali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali.

l'Associazione sindacale Comunale, al fine di fornire un servizio di qualità, in linea con i principi etici e sociali della stessa, sempre più efficaci ed efficienti, può comandare proprie risorse di personale all'interno delle strutture e dei Servizi degli enti promossi dal socio fondatore Acai Nazionale (Patronato, Caf; Formazione ecc..) così come queste ultime possono comandare proprie risorse di personale all'Associazione sindacale.

28. Sede provinciale

Organi provinciali del S.A.L.P. sono: il Congresso provinciale; Il Consiglio provinciale; il Presidente provinciale.

29. Congresso provinciale

Il Congresso Provinciale è formato da tutti i soci iscritti nella Provincia. Si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati al congresso nazionale in via straordinaria. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione in forma cartacea con lettera raccomandata e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede provinciale dell'Associazione. Per ogni 100 (cento) tesserati o frazione non inferiore a 50 sarà nominato un Delegato al Congresso Nazionale.

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti: eleggere il Consiglio provinciale; eleggere i Delegati al Congresso nazionale definire proposte e linee programmatiche per il quinquennio. Il Consiglio Provinciale è composto, in rapporto al numero degli associati, da 3 a 5 Consiglieri. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

30. Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale ha i seguenti compiti: elegge nel suo ambito il

Presidente ed il Vice Presidente; convoca il Congresso provinciale; imposta il programma dell'attività sociale ed opera a livello provinciale in osservanza delle linee generali politiche dettate dal Consiglio Nazionale e le decisioni in merito adottate della Presidenza Nazionale; cura l'attività culturale, ricreativa e del tempo libero; approva i bilanci predisposti dal Presidente Provinciale. I bilanci vanno trasmessi alla Presidenza Nazionale, per presa visione, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Presidente Provinciale del S.A.L.P., la quale affermi che il bilancio è in pareggio e che sollevi la sede Nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relativamente agli impegni presi con i terzi; autorizza la costituzione di centri comunali dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale; designa i rappresentanti negli organismi ed istituzioni a livello provinciale che dovranno essere comunicati alla Presidenza nazionale; individua le linee di attività del S.A.L.P. e propone il suo assetto organizzativo; approva o modifica i piani annuali predisposti dagli Uffici del S.A.L.P.; stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti.

31. Presidente provinciale

Il Presidente Provinciale del S.A.L.P. dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Provinciale ha la firma e la rappresentanza legale del S.A.L.P. a

livello provinciale, anche in tutti i gradi di giudizio, può sottoscrivere ogni tipo di contratto, può aprire conti bancari intestati al S.A.L.P. provinciale, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale del S.A.L.P. provinciale. In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente provinciale. Il Presidente Provinciale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a: convocare il Congresso provinciale, ed il Consiglio provinciale, presiedendone i lavori; attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso Nazionale; proporre il nome del Direttore provinciale o la sua revoca; rilasciare le tessere ai soci a livello provinciale; predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale; predisporre, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consultivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale; sottoporre al Consiglio provinciale i piani annuali di attività; proporre al Consiglio provinciale la designazioni di rappresentanti del S.A.L.P. in Organismi o Commissioni; adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente, i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio provinciale. Il Presidente Provinciale coordina le attività dei servizi nell'ambito della propria provincia in armonia con le Presidenze Nazionali dei servizi stessi.

L'Associazione sindacale Provinciale, al fine di fornire un servizio di qualità, in linea con i principi etici e sociali della stessa, sempre più efficaci ed efficienti, può comandare proprie risorse di personale all'interno delle strutture e dei Servizi degli enti promossi dal socio fondatore Acai Nazionale (Patronato, CAF, Formazione ecc..) così come queste ultime possono comandare proprie risorse di personale all'Associazione sindacale.

32. Sede regionale

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti Provinciali del S.A.L.P. Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione in forma cartacea con lettera raccomandata e/o informatica via PEC.

Il Consiglio regionale ha la rappresentanza regionale nei confronti delle Istituzioni. Il Consiglio regionale svolge funzioni di promozione e sviluppo.

Il Consiglio regionale non può svolgere attività in contrapposizione o che spettano alle singole province.

Il Consiglio regionale ha i seguenti compiti: nomina, tra i suoi componenti, il presidente regionale; definisce le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare; approva il bilancio preventivo; approva il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno; fissa le quote associative annuali, fatte proprie le indicazioni del Consiglio nazionale; approva gli Statuti e loro

eventuali modifiche degli Enti, Enti non profit, Consorzi e Società promosse dal S.A.L.P. regionale; nomina i Presidenti, i Consigli di Amministrazione, i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri degli enti, Enti non profit, e Società promosse dal S.A.L.P. regionale, sentita la Presidenza nazionale; nomina il Vice-Presidente regionale, che, in caso di impedimento del Presidente regionale, ne fa le veci; designa, su proposta del Presidente regionale, i rappresentanti del S.A.L.P. in Organismi o Commissioni a livello regionale; individua le linee di attività del S.A.L.P. regionale e propone il suo assetto organizzativo; stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti, a livello regionale.

33. Presidente regionale

Il Presidente regionale è nominato dal Presidente nazionale del Sindacato su indicazione del Consiglio regionale, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Presidente regionale ha la firma e la rappresentanza legale del S.A.L.P. per il livello regionale, anche in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure, può aprire conti bancari intestati al S.A.L.P. Regionale. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale del SALP regionale. In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vice Presidente regionale. Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto

del presente Statuto ed in particolare provvede a:

convocare il Consiglio Regionale, presiedendone i lavori; attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso nazionale ed i piani annuali di attività predisposti dagli Uffici;

proporre al Consiglio regionale la nomina o la revoca del Direttore;

adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente regionale, i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio regionale nella prima riunione utile;

assumere per conto del S.A.L.P. regionale gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti per il livello regionale; predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

34. Direttore regionale

Il Direttore Regionale viene nominato dal Consiglio regionale e per il suo operato risponde direttamente al Presidente regionale. Il Direttore Regionale del S.A.L.P., se nominato ha i seguenti compiti: attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari regionali; ha la responsabilità del funzionamento degli Uffici regionali del S.A.L.P.; propone attività per il

potenziamento del S.A.L.P. regionale; mantiene i rapporti dal livello regionale con gli altri livelli organizzativi del S.A.L.P.; svolge la funzione di segretario nelle riunioni degli Organi regionali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali; cura la gestione ordinaria del S.A.L.P. Regionale, secondo le indicazioni della Presidenza regionale; redige il bilancio preventivo e consuntivo secondo le indicazioni del Presidente regionale.

Il Presidente dell'Associazione sindacale Regionale, al fine di fornire un servizio di qualità, in linea con i principi etici e sociali della stessa, sempre più efficaci ed efficienti, può comandare proprie risorse di personale all'interno delle strutture e dei Servizi degli enti promossi dal socio fondatore Acai Nazionale (Patronato, CAF, Formazione ecc..) così come queste ultime possono comandare proprie risorse di personale all'Associazione sindacale.

35. Commissari

Il Presidente nazionale dell'Associazione Sindacale, può procedere alla nomina di Commissari per lo sviluppo territoriale del sindacato in tutte quelle realtà dove ancora non sono presenti sedi comunali, provinciali e regionali.

Detti Commissari operano a titolo gratuito ed esercitano tutti i poteri conferiti dal presente regolamento ai corrispondenti organi commissariati, compresa l'apertura del codice Fiscale presso l'agenzia delle entrate ed apertura di conti correnti dedicati.

Ciascun Commissario resta in carica, salvo revoca anticipata, sino alla celebrazione dei congressi comunali e/o provinciali e/o regionali.

36. Finanze e Patrimonio

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione, dai versamenti dei Soci e dalle deleghe sindacali riscosse tramite gli Enti previdenziali e/o datori di lavoro;

b) da elargizioni, lasciti, donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili da parte di Associati, di terzi, di persone fisiche od enti pubblici e privati;

c) da contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, anche in base alle vigenti norme in materia;

d) dai proventi dell'attività di formazione;

e) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Congresso in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

f) da qualsiasi altra somma che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione e che concorra ad incrementarne l'attivo associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;

b) dai beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore dell'Associazione;

c) dagli incrementi o dai decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito.

Diritti degli Associati al patrimonio sociale

L'Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale; in nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato nelle casse dell'Associazione sia a titolo di versamenti volontari, elargizioni, donazioni e lasciti, sia di contributi associativi.

37. Quota associativa

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati.

L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso al momento della cessazione.

38. Commissariamento e misure disciplinari

Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo o del Presidente Nazionale, nonché del

Regolamento, possono comportare il Commissariamento della sede Comunale, Provinciale o Regionale l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo dell'Associazione sindacale nonché dell'utilizzo della sede. Tali gravi provvedimenti vengono assunti dal Consiglio Direttivo ma, nell'immediatezza, il Presidente Nazionale può disporre la nomina di Commissari in sostituzione degli organi statutari Comunali, Provinciali o Regionali, che si siano resi inadempienti, sia per verificare gli atti compiuti ma anche per evitare provvedimenti più drastici di chiusura della sede locale. Il Commissario assume tutti i poteri e doveri dell'organo sostituito e, in particolare, assume tutte le obbligazioni, rappresenta ed ha capacità giuridica attiva e passiva del Presidente dell'organo sostituito con possibilità di surrogarlo in ogni grado di processo o negli enti di cui facesse parte. Il Commissario rimane in carica fino a nuove elezioni degli organi sociali o allo scioglimento della sezione. Altre misure disciplinari che possono essere adottate direttamente dal Consiglio Direttivo sono: il richiamo scritto; la deplorazione; la sospensione a tempo determinato, da un mese ad un anno, con la conseguente decadenza dalle cariche ricoperte; l'espulsione.

39. Obbligazioni

L'Associazione Sindacale Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni attive e passive assunte dal suo legale rappresentante, mentre non risponde delle obbligazioni, compresa l'assunzione di personale, assunte dai Presidenti e/o Commissari comunali provinciali e regionali, i quali rispondono direttamente,

nei confronti dei terzi, dello Stato, degli enti pubblici e privati, degli Enti Locali, avendo essi la rappresentanza legale, anche in giudizio, del S.A.L.P. relativamente ai loro rispettivi livelli e mandati. Detti Presidenti e/o Commissari non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati nella responsabilità della Direzione Nazionale.

40. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale viene predisposto dalla Presidenza Nazionale entro il 30 aprile e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approvato entro il 30 giugno dal Consiglio nazionale.

Il bilancio viene rimesso ai membri del Consiglio Nazionale assieme alla lettera di convocazione.

In occasione del Congresso nazionale, il Consiglio Nazionale uscente deve approvare il bilancio consuntivo sino alla data del Congresso.

41. Incompatibilità

I soci non possono essere iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali.

Le cariche di Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, di quello dei Provvisori sono incompatibili con le cariche di dirigente Nazionale, Regionale e Provinciale, a qualsiasi livello del Sindacato; come sono incompatibili quelle ricoperte in Organizzazioni e Enti di interesse contrario al Sindacato.

Non sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale del Sindacato, i Soci che ricoprono incarichi di Governo, di Segretari o Presidenti di partiti politici e di altre organizzazioni sindacali o di categoria.

L'opzione va fatta entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Trascorso tale periodo, la decadenza opera automaticamente.

Incompatibili sono gli incarichi di Dirigente Sindacale, a qualsiasi livello, con Dirigente di altri Sindacati.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio Nazionale dei probiviri, che dovrà pronunciarsi in via definitiva; il ricorso non sospende la decadenza.

42. Decadenza

I Componenti gli Organi a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive oppure 4 assenze nell'anno solare, sono considerati automaticamente decaduti e tali dichiarati dal Consiglio competente (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale).

Nel caso fosse presentata una mozione di sfiducia, la stessa dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da parte dei rispettivi Consigli (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale). I membri sfiduciati si intenderanno dimissionari e dovranno essere sostituiti entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso di sfiducia ai Presidenti, sino alla nomina, le funzioni vengono esercitate dai Vice Presidenti.

43. Norme finali e generali

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, o in altra sede indicata dal Presidente, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per la loro approvazione.

44. Libri dell'Associazione Sindacale

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro verbali del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

45. Avanzi di gestione

All'Associazione Sindacale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dei soci fondatori o di altre organizzazioni senza fini di lucro che, per legge, statuto o regolamento,

facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Il Sindacato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (ex art. 148 d.p.r. 917/86)

46. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione Sindacale di devolvere il patrimonio esistente ai soci fondatori e/o ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

47. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

48. Modifiche statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso nazionale ed entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.

REGOLAMENTO S.A.L.P.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 – Riconoscimento Sedi

Una sede comunale o provinciale per essere riconosciuta deve dimostrare la sua valida presenza associativa sul territorio sia per quanto riguarda gli iscritti che per la capacità di erogare servizi promossi dalla Associazione Sindacale.

Una sede provinciale per essere riconosciuta deve, altresì, avere un numero di iscritti non inferiore a 300; in presenza di particolari e comprovate necessità il Presidente Nazionale può autorizzare il riconoscimento di una sede Provinciale il cui numero di iscritti sia inferiore. Una sede comunale o provinciale che non rispetta, nell'arco di 2 anni, quanto esposto precedentemente può essere sciolta o commissariata. Lo scioglimento per ogni livello Comunale, Provinciale o Regionale deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, mentre la nomina del Commissario è di competenza del Presidente Nazionale.

Art. 2 – Tesseramento

Il tesseramento è regolare se viene effettuato secondo le indicazioni approvate dal Consiglio nazionale del Sindacato in attuazione dello Statuto e del Regolamento.

Un tesseramento si è chiuso regolarmente quando, entro la data stabilita:

1. sono stati inviati gli elenchi dei soci;
2. è stato rimesso l'importo spettante ai vari livelli associativi.

Chi non è socio, regolarmente tesserato, decade da ogni diritto e non può essere eletto, né continuare a mantenere cariche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Se a chiusura del tesseramento, il Consiglio e la Presidenza competente non hanno provveduto a regolarizzare la situazione (invio alla sede Nazionale dell'elenco tesseramento e contributo previsto), decadono. In tal caso si può intraprendere la procedura di commissariamento.

Art. 3 – Deleghe Congressuali

Al Congresso Nazionale vi partecipano i delegati eletti nei congressi provinciali in ragione di:

1 delegato per ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 50.

Ogni delegato può avere una sola delega.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 4

Il Congresso Comunale dei soci o il Consiglio Comunale, sono convocati in via ordinaria dalla Presidenza Comunale; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 2/3 dei soci o dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata almeno con 7 giorni di anticipo, mediante affissione dell'avviso nella sede e pubblicazione sul sito ufficiale del SALP (www.sindacatoacai.it) che ne attesterà l'avvenuto adempimento.

L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo di riunione;
3. l'ora della convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso in cui siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazioni delle liste; della convocazione deve essere data tempestivamente informazione alla Presidenza Provinciale, la quale provvedere ad inviare un suo rappresentante a presiedere l'Assemblea.

Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante provinciale, l'Assemblea inizia i lavori.

Art. 5

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida se è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 6

In apertura dei lavori l'Assemblea:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- c. stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 7

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale da eleggere è in numero di 3, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 8 - Modalità Presentazione Liste

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;
2. far parte della Commissione Elettorale.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso e risulteranno eletti i tre candidati che porteranno il maggior numero di voti.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;

2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano due consiglieri da eleggere; il restante consigliere spetta alla lista che si è classificata seconda.

3. ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista. Risulteranno eletti i primi 2 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti nella lista vincente e il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di voti alla lista che si è classificata seconda.

Art. 9

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 10

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Comunale.

Il Consiglio decade se la metà più 1 dei membri eletti vengono da a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 11

I verbali delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza provinciale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 12

La Presidenza uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Organizzazione Provinciale

Art. 13

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria dal Consiglio Provinciale o, in via straordinaria, dal Commissario nominato dalla Presidenza Nazionale; su richiesta scritta di almeno 2/3 degli iscritti nei centri comunali. La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso nella sede comunale e provinciale almeno 7 giorni prima della data fissata e pubblicazione sul sito ufficiale del SALP (www.sindacatoacai.it) che ne attesterà l'avvenuto adempimento.

L'invito deve precisare:

- a. l'ordine del giorno dei lavori;
- b. la data e il luogo della riunione;
- c. l'ora della prima e della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazione delle liste. Della convocazione deve essere data tempestiva informazione alla Presidenza Nazionale la quale provvederà ad inviare un suo rappresentante a presiedere l'Assemblea.

Trascorso un'ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante Nazionale, l'Assemblea inizia i lavori.

Art. 14

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali; in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 15

In apertura dei lavori il Congresso:

elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;

elegge la Commissione verifica poteri;

elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione; stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.

I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 16

Il numero dei componenti il consiglio provinciale da eleggere, va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 qualunque sia il numero di soci.

Art. 17 – Modalità presentazione Liste

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;
2. far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al doppio del numero di consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario.

Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;

2. risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; il restante consigliere spetta alla lista che si è classificata seconda.

3. ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista. Risulteranno eletti i candidati più votati, in caso di presentazione di una sola lista; in caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti i 4/5 dei candidati più votati nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti, ed il candidato più votato nella lista classificatasi al secondo posto.

Art. 18

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente. Risulta eletto chi ottiene più voti. In seguito, con le stesse modalità, sarà eletto il vice Presidente.

Art. 19

I verbali del Congresso e delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale, entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 20

Il Consiglio provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta la Presidenza Provinciale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione deve essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo, secondo le modalità previste per legge.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la metà più 1 dei Consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio decade se la metà più i dei membri eletti vengono a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 22

La Presidenza Provinciale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Organizzazione Regionale

Art. 23

Il Consiglio Regionale è convocato, in via ordinaria su richiesta di almeno la metà dei Presidenti Provinciali. Nominato il Presidente questi provvede alla convocazione ordinaria del Consiglio. In via straordinaria il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Nazionale o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

L'invito deve essere spedito a tutti i componenti con almeno 7 giorni di anticipo, secondo le modalità previste per legge.

L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo della riunione.

Art. 24

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25

Il verbale delle riunioni deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro 15 giorni.

Organi nazionali

Art. 26

Convocato il Congresso Nazionale a norma dello Statuto, stabilita la data, debbono essere fissati i limiti di tempo entro i quali si debbono celebrare i pre Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

Art. 27

La convocazione per il Congresso Nazionale viene spedita ai Presidenti Regionali, ai Presidenti Provinciali ed ai delegati eletti con almeno 7 giorni di anticipo, secondo le modalità previste per legge.

L'invito deve precisare:

- a. l'ordine del giorno dei lavori;
- b. la data e il luogo della riunione;

- c. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
- d. le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Art. 28

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Provinciali in ragione di 1 delegato per ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 50. Il Consiglio Nazionale può prevedere un rapporto tra delegati e soci diverso da quanto sopra, e in deroga al presente Regolamento.

Art. 29

E' ammessa la delega tra delegati della stesa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega.

Se una provincia viene rappresentata da un solo delegato, in questo caso è ammessa la delega a un delegato di un'altra provincia.

Ai fini del calcolo dei soci di cui al primo comma, si considera la media aritmetica degli iscritti relativa al periodo compreso tra l'anno in cui è stato celebrato il precedente Congresso e quello antecedente il Congresso da celebrare.

Art. 30

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 31

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione verifica poteri;
- c. elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzioni;
- d. stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati al Consiglio Nazionale che saranno sottoscritte da un numero di presentatori aventi le deleghe pari ad almeno il 20 % dei voti congressuali. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale e non possono sottoscrivere le liste.

Art. 32

I delegati presentano alla Commissione verifica poteri il modulo con il quale la Presidenza Nazionale riconosce loro il diritto di rappresentanza e indica il numero dei voti.

La Commissione verifica poteri riceve anche eventuali ricorsi contro l'assegnazione del numero dei voti e decide su tutti i ricorsi nel termine massimo di un'ora prima delle votazioni.

Art. 33

Se viene presentata una sola lista, per l'elezione al Consiglio Nazionale, questa non può essere a numero chiuso e, conseguentemente, dovrà contenere un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Se vengono presentate più liste, si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

- a. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- b. ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista nella sua interezza;
- c. risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti i primi candidati in ordine di collocazione nella lista, in caso di presentazione di una sola lista; in caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti per 2/3 i primi candidati in ordine di collocazione nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti, e per 1/3 i candidati in ordine di collocazione nella lista classificatasi al secondo posto.

Art. 34

Per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probi Viri devono essere presentate le liste che contengono i 3 membri effettivi ed i 2 supplenti.

Ciascun delegato esprime il suo voto in favore della lista nella sua interezza. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 35

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno. In via straordinaria si riunisce ogni qual volta la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata con almeno sette giorni prima della riunione, secondo le-modalità, previste per legge, e deve indicare l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta da un consigliere nominato, di volta in volta, dal Presidente.

Art. 36

I Consiglieri Nazionali, assenti per tre volte di seguito senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e del Consiglio Direttivo, è necessario, in seconda convocazione, il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 37

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria bimestralmente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo, secondo le modalità previste per legge. La lettera deve indicare l'ordine del giorno.

Art. 38 - Collegio dei Probiviri

Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di tutti 3 i membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono sorgere:

1. tra i soci;
2. tra i soci e deliberazioni degli Organi associativi;

3. su richiesta degli Organi associativi.

Il Collegio dei probiviri, quale arbitro rituale, giudicherà inappellabilmente senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, concedendo pari termini ed opportunità ad entrambe le parti con le formalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 39 - Collegio dei Revisori dei Conti

Per la validità delle deliberazioni, ove non vi sia la nomina di unico Sindaco, si richiede la presenza di 2 membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Al termine di ogni riunione i Revisori redigono un apposito verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal Presidente.

Art. 40

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.

il futuro è oggi!



P.zza Capranica, 78 - ROMA
www.sindacatoacai.it